

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì – Cesena



**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO E LA DISCIPLINA
DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ANNUALI
E/O STAGIONALI, FIERE DI CUI ALLE LETTERE D-E
DEL COMMA 1, DELL'ART. 27 DEL DECRETO
LEGISLATIVO DEL 31 MARZO 1998 N. 114.**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 82 del 28.11.2003
(esecutiva dal 22.12.2003)**

NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche ai sensi del D.Lgvo n. 114/98 nel territorio del Comune di Sogliano al Rubicone.

Art. 2 Sede del Mercato

Il mercato si svolge sulle strade, piazze ed aree pubbliche o su altri spazi di disponibilità comunale, come di seguito indicato:

- Piazzetta Garibaldi.
- Piazza della Repubblica.
- Piazza Matteotti.
- Piazza Mazzini.
- Via Decio Raggi.

Nell'ambito delle aree destinate a mercato le merciologie esercitabili sono determinate con provvedimento dirigenziale tenuto conto dei requisiti igienico – sanitari delle aree e delle esigenze di viabilità e traffico, anche pedonale, connesse con la destinazione degli edifici prospicienti le suddette aree.

Art. 3 Tipologia e Calendario dei Mercati

Il calendario dei mercati settimanali ambulanti di merci varie nel Comune di Sogliano, è così stabilito:

Mercato settimanale annuale: Sogliano capoluogo – GIOVEDÌ – di ogni settimana,

*Mercati settimanali annuali a
“piazza morta”:* Sogliano capoluogo il MERCOLEDÌ di ogni settimana, con sede in Via XX Settembre – di fronte alla fermata ATR – con n. 2 posteggi

Qualora la giornata di mercato coincida con una festività il mercato è anticipato al giorno precedente o, su richiesta degli operatori, posticipato al giorno seguente.

Art. 4 **Direzione dei Mercati**

La Direzione dei mercati ambulanti è affidata al Funzionario responsabile dell'Area, che potrà assegnare specifiche funzioni e procedimenti ai propri collaboratori.

- ◆ Al Funzionario, come sopra identificato, compete:
 - Il coordinamento inerente l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina dei mercati, nel rispetto delle Leggi e Regolamenti che disciplinano il commercio su aree pubbliche
- ◆ Alla Polizia Municipale compete:
 - La gestione dei Registri di Mercato,
 - La registrazione ed il riepilogo delle presenze dei venditori sui mercati,
 - L'elaborazione e preparazione delle graduatorie, sentito il parere del funzionario responsabile,
 - L'istruttoria relativa al rilascio delle concessioni di posteggio ed ai rinnovi delle concessioni stesse.

Il servizio di vigilanza sui mercati ambulanti indicati nel presente Regolamento è affidato alla Polizia Municipale che lo esplica, comandandovi una forza adeguata ed in collaborazione con il funzionario responsabile.

La Polizia Municipale provvede ad informare la Direzione di ogni rapporto relativo all'attività del mercato, onde consentire l'adozione, a carico degli operatori, dei necessari provvedimenti amministrativi.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 **Orario dei Mercati**

L'orario di vendita dei mercati e delle altre forme di commercio su aree pubbliche è stabilito dal Sindaco, ai sensi dell'art. 28, comma 12 del D.Lgvo 114/98.

Il posteggio non potrà essere occupato prima dell'orario di ALLESTIMENTO, e non potrà essere lasciato prima dell'orario di chiusura, se non per condizioni meteorologiche particolarmente avverse, o per comprovati motivi di necessità, nel qual caso ogni operatore è tenuto a facilitare il transito di sgombero.

L'ALLESTIMENTO DEI BANCHI POTRÀ ESSERE EFFETTUATO CON L'ANTICIPO DI 1 ORA RISPETTO ALL'ORARIO FISSATO PER LA VENDITA.

LO SGOMBERO DELL'AREA MERCATALE DOVRÀ AVVENIRE ENTRO TRENTA (30) MINUTI SUCCESSIVI ALLA CESSAZIONE DELLE VENDITE.

L'attività di commercio in forma itinerante è ammessa su tutto il territorio comunale ed osserverà l'orario previsto per il commercio al dettaglio, secondo i settori merceologici con le rispettive limitazioni. Il sindaco con provvedimento motivato, potrà vietare l'esercizio del

commercio in forma itinerante in alcune zone del territorio, qualora ricorrano ragioni di igiene, ordine pubblico e sicurezza.

Art. 6 ***Pubblicità dei prezzi***

Il commerciante su area pubblica deve ottemperare alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi e non può in nessun caso rifiutare la vendita, nella quantità richiesta della merce esposta al pubblico, ad esclusione di eventuali confezioni già predisposte alla vendita.

Il venditore deve applicare in modo ben visibile i cartellini pubblicizzanti i prezzi su generi esposti per la vendita.

Art. 7 ***Norme igienico/sanitarie per la vendita di Generi Alimentari***

La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è consentita all'interno del settore alimentare del mercato del Giovedì ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità Sanitaria.

Gli esercenti tale commercio, i loro collaboratori nonché i dipendenti, debbono essere in regola con le normative sanitarie, sottoporsi a tutti i controlli periodici e osservare tutte le prescrizioni emanate dalla competente autorità.

La materia è disciplinata dall'Art. 22 del D.M. n. 248/93 e, per la parte non espressamente indicata dal T.U. delle Leggi Sanitarie, nonché dalla Legge n. 283/62 e relativo Regolamento di esecuzione, dall'Ordinanza del Ministero della Sanità del 26.06.1995 e da ogni altra disposizione vigente in materia.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di carattere igienico-sanitario, è fatto riferimento alle vigenti norme legislative e regolamentari. Resta inteso che il rilascio dei titoli abilitativi sotto il profilo igienico sanitario, non condiziona il rilascio dell'autorizzazione amministrativa di cui all'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 114/98 ma, evidentemente, l'esercizio dell'attività.

Art. 8 ***Amplificazione dei Suoni***

Nel mercato è fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e diffusione di suoni, fatta eccezione per i venditori di dischi, musicassette, radio e strumenti musicali, che non devono comunque arrecare disturbo alle attività limitrofe.

I venditori di dischi, musicassette, radio ecc., per lo svolgimento della loro attività, devono attenersi alle precedenti disposizioni.

E' consentito, tenendo il volume entro i limiti di moderazione, fare uso di apparecchi di amplificazione e diffusione di suoni, per il tempo strettamente necessario alla vendita in atto.

Nei casi di ascolto prolungato è obbligatorio l'uso delle cuffie.

Art. 9
Circolazione veicolare

Nell'area dei mercati è consentito ai venditori di tenere i propri veicoli, a condizione che gli stessi rimangano entro lo spazio assegnato in concessione a ciascun venditore.

Durante lo svolgimento del mercato è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di pronto intervento, il cui passaggio deve essere sempre assicurato e facilitato da parte degli operatori.

È vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi costituiti dalle corsie.

Coloro che, ammodernando le proprie attrezzature, intendessero utilizzare automarket o mezzi attrezzati, dovranno preventivamente informare l'Ufficio Commercio che dovrà verificare l'idoneità delle misure del posteggio rispetto al nuovo veicolo.

Art. 10
Pulizia del Posteggio

I venditori devono curare la pulizia e il decoro del posteggio loro assegnato, con obbligo di tenere pulito lo spazio occupato, ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti e chiuderli ermeticamente in sacchetti a perdere, depositandoli poi negli appositi contenitori.

Art. 11
Sistemazione e caratteristiche delle attrezzature

I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati all'interno dello spazio appositamente assegnato. Non si può occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi.

Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore solo sul fronte e sul retro del posteggio, purché collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a mt. 2,00, fermo restando che deve essere in ogni caso garantito il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso. È vietato utilizzare tale area per l'esposizione della merce.

I generi alimentari possono essere esposti e venduti nel settore alimentare, dove appositamente individuato, all'altezza e con le modalità prescritte dalle vigenti disposizioni in materia igienico/sanitaria.

Esclusivamente ai venditori di calzature, ferramenta, attrezzi agricoli, terraglia, piante e fiori è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita.

Art. 12
Definizione di corrette modalità di vendita

Agli operatori è data facoltà di detenere un estintore a polvere di Kg. 6,00.

Il posteggio non deve rimanere incustodito.

Nessun operatore può utilizzare più di DUE (2) POSTEGGI contemporaneamente nello stesso mercato .

Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, i doveri e le responsabilità connesse all'esercizio dell'attività.

L'operatore ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, salvo l'eventuale dislocazione disposta secondo i criteri di ordine merceologico, in relazione ad esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria, e di osservanza delle condizioni igienico/sanitarie prescritte.

È vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori e mezzi sonori o con il sistema dell'incanto.

L'operatore deve essere in grado di esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l'autorizzazione amministrativa di cui al D.L.gvo n. 114/98.

Art. 13

Modalità di tenuta e consultazione del ruolino di Mercato

Presso l'Ufficio Commercio devono essere tenute a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, le tavole planimetriche dei mercati con l'indicazione dei posteggi, nonché l'originale del ruolino di ciascun mercato con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza.

Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio Commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento del ruolino e comunicarlo alla Regione Emilia Romagna.

Copia della planimetria e del ruolino è depositata presso il Comando Polizia Municipale per il servizio vigilanza.

Art. 14

Criteri di assegnazione dei posteggi ai Produttori Agricoli

L'assegnazione dei posteggi è effettuata mediante concessione decennale sulla base del possesso dell'autorizzazione in corso di validità di cui alla legge n. 51/63, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e a parità, in base alla maggiore anzianità riferita al rilascio dell'autorizzazione o alla presentazione della denuncia di inizio attività, ai sensi della legge n. 241/90 art. 19.

I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, e decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia.

L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- Più alto numero di presenze sul mercato;
- Maggiore anzianità di autorizzazione o di presentazione della denuncia;
- Sorteggio.

Art. 15
Modalità di assegnazione temporanea dei posteggi

Qualora i concessionari di posteggio non si siano presentati entro l'orario stabilito nell'ordinanza sindacale non potranno più accedere alle operazioni mercatali e saranno considerati assenti; il posto è attribuito, per quel giorno, ad un commerciante munito di autorizzazione, non in possesso di concessione per l'occupazione di suolo pubblico, che ne faccia richiesta, purché nell'ambito dello stesso settore merceologico.

I posteggi disponibili saranno assegnati ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze sul mercato, secondo l'ordine risultante dal ruolini di spunta tenuto presso il Comando Polizia Municipale, che dovrà provvedere al suo aggiornamento.

A parità di presenze si terrà conto della maggiore anzianità di licenza dell'attività, così come è desumibile attraverso l'iscrizione del Registro Imprese.

Per numero di presenze si intende il numero di volte che l'operatore si è presentato al mercato per l'assegnazione dei posteggi risultati vacanti, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.

Ai fini della validità della partecipazione all'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale, del suo legale rappresentante se trattasi di Società, di dipendente, collaboratore familiare o incaricato, sempreché muniti di autorizzazione in originale.

La frequenza non verrà considerata a coloro che, avendo ottenuta l'assegnazione del posteggio, rifiutino di occuparlo.

La mancata presenza per tre anni consecutivi comporta la cancellazione dalla graduatoria ed il conseguente azzeramento delle presenze.

Art. 16
Concessione di occupazione di Suolo Pubblico

La concessione permanente o stagionale ha validità decennale e si rinnova su istanza del titolare.

La concessione non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale, nel rispetto del D.Lgvo n. 114/1998 e delle normative regionali vigenti in materia.

Tali concessioni, nonché le assegnazioni temporanee, sono soggette al pagamento delle tasse e dei tributi nella misura e con le modalità previste dalla normativa vigente.

I commercianti su aree pubbliche che fruiscono occasionalmente di posteggio, provvedono al pagamento della tassa di volta in volta o nella misura e modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

La concessione cessa alla naturale scadenza indicata nell'atto, ovvero per rinuncia del titolare.

Art. 17
Permanenza al Mercato

È obbligatoria la permanenza dei venditori per tutta la durata del mercato.
Chiunque abbandoni il mercato prima della fine dello stesso, salvo particolari condizioni climatiche, viene considerato assente.

È vietata ogni cessione, anche parziale, del posteggio ad altri.

Art. 18
Decadenza e sospensione della concessione

La concessione del posteggio viene sospesa con provvedimento del Dirigente del settore a causa dell'accertamento del mancato versamento dei tributi comunali dovuti per l'esercizio dell'attività.

Il provvedimento di sospensione della concessione stabilisce le modalità ed il termine massimo per l'ottemperanza, ed è anticipatamente revocato a seguito della dimostrazione, da parte dell'interessato, di avere regolarmente adempiuto.

Oltre che per i motivi indicati dal D.L.gvo n. 114/1998 e dal relativo regolamento di esecuzione, la concessione decade qualora l'operatore non utilizzi il posteggio per il numero di giorni superiori a quello stabilito ai sensi della vigente normativa, salvo i casi di assenze per malattia, gravidanza o servizio militare.

Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini su indicati, la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'assenza dell'operatore non è conteggiata nei mercati anticipati o posticipati, o che comunque si svolgono in giornata festiva.

La concessione può essere dichiarata decaduta nei seguenti casi:

- Non rispetto dell'onere di lasciare, al termine dell'attività, l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti, in caso di recidiva;
- Perdita di dei requisiti soggettivi di cui al D.L.gvo 114/98;
- Infruttuoso decorso dei termini fissati nel provvedimento di sospensione per l'ottemperanza all'obbligo dei versamenti dei tributi comunali e delle spese per i servizi tecnici aggiuntivi.

Art. 19
Revoca della concessione

Le Concessioni sono in qualsiasi momento revocabili, senza oneri per il Comune, per comprovati motivi di interesse pubblico connessi all'ordine e sicurezza pubblica, igiene e sanità, assetto del territorio, viabilità e polizia stradale od altri specificatamente individuati.

Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio, il nuovo posteggio dovrà essere individuato, pur tenendo conto delle indicazioni dell'operatore:

- nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati,

- nell'ambito dell'area di mercato, mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato,
- nell'ambito di altra area.

Art. 20

Modalità di rassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del Mercato

La riassegnazione dei posteggi, nel caso di ristrutturazione o di spostamento del mercato, è effettuata sulla base delle preferenze espresse dagli operatori i quali sono chiamati a scegliere, secondo l'ordine risultante da apposita graduatoria, formulata sulla base dell'anzianità espressa in anni di frequenza, quali concessionari di posteggi e, in caso di parità, sulla base dell'anzianità dell'operatore risultante dall'iscrizione al Registro Imprese del titolare dell'autorizzazione.

Art. 21

Subingresso

Il subentro nella titolarità dell'azienda comporta il passaggio della concessione del posteggio al subentrante.

Art. 22

Disposizioni finali

Le variazioni alle caratteristiche del mercato, sempreché non riguardanti il suo svolgimento (annuale/stagionale), la sua ubicazione, il numero complessivo dei posteggi e quelle del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempreché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente Regolamento, ma al mero aggiornamento, a cura dei competenti Uffici Comunali, delle planimetrie.

Ai fini di valutazione dei titoli di priorità, salvo il caso di nuova attività si considerano i seguenti elementi:

- iscrizione al Registro delle Imprese
- l'iscrizione al Registro delle Imprese del dante causa, in caso di subingresso per atto tra vivi o per causa di morte;
- l'iscrizione al Registro delle Imprese del conferente l'azienda, nel caso di società di persone cui siano conferite le aziende, considerando l'iscrizione del socio conferente con maggiore anzianità di attività.

Art. 23

Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite ai sensi della Legge n. 689/1981 con una sanzione amministrativa da determinarsi con specifico regolamento.

In caso di recidiva si applicheranno le sanzioni accessorie previste dall'art. 29 del D.L.gvo n. 114/98.

Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla stessa autorizzazione, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 29 del D.L.gs. 31.03.1998 n. 114, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2,582,28 a € 15.493,71 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176 c.1 del TULPS e successive modifiche, nonché il divieto di vendere, esporre armi, esplosivi e oggetti preziosi.

Art. 24

Abrogazioni precedenti disposizioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

Art. 25

Autorizzazioni temporanee

Il rilascio di autorizzazioni temporanee da esercitarsi sul suolo pubblico avviene ai sensi dello LR n. 12/1999.

Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione di attività commerciali, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone.

I numeri dei posteggi riservati alle autorizzazioni temporanee nell'ambito delle fiere non potrà superare il 10% dei posteggi complessivamente assegnati a ciascuna fiera o mostra/mercato.

Il rilascio delle autorizzazioni temporanee può avvenire anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio dell'attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.

Gli spazi da destinarsi all'esercizio dell'attività, così come le merceologie ammesse, sono stabiliti di volta in volta dal Sindaco, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico.

Di norma è condizione preliminare al rilascio delle autorizzazioni temporanee, la presentazione da parte dei soggetti privati o la elaborazione da parte del Comune di specifici progetti nei quali devono essere quantomeno evidenziati:

- le finalità dell'iniziativa;
- le specializzazioni merceologiche interessate;
- gli spazi richiesti e la loro localizzazione;
- le modalità di organizzazione delle aree di vendita ed il progetto di allestimento delle attrezzature;
- l'elenco nominativo degli operatori per i quali si richiede l'ammissione.

Il rilascio delle autorizzazioni ad occupare suolo pubblico equivale ad accettazione del progetto.

Le domande di autorizzazione devono essere presentate d'intesa con il soggetto organizzatore.

Il possesso da parte dei singoli operatori dell'autorizzazione, di cui al D.L.gvo 114/99 sostituisce a tutti gli effetti, il rilascio di autorizzazione temporanea che potrà avvenire, su richiesta da parte interessata, solo a favore degli operatori non in possesso di autorizzazione predetta, sempreché iscritti al Registro degli Esercenti il Commercio.

Il rilascio dell'autorizzazione temporanea all'esercizio del commercio è soggetto, in quanto applicabile, al pagamento, in forma singola o cumulativa, della tassa per l'occupazione del suolo pubblico.